

elezione Consigli Ordine Avvocati - il nuovo testo in discussione alla Commissione giustizia del Senato

il nuovo disegno di legge |green

Legislatura 17^a - 2^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 348 del 10/11/2016

NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2473

La Commissione

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.(Oggetto)

1. La presente legge reca la disciplina dell'elettorato attivo e passivo e delle modalità per l'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

Art. 2.(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) «ordine»: l'ordine circondariale forense costituito presso ciascun tribunale ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- b) «consiglio»: l'organo dell'ordine previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la cui composizione ed elezione è disciplinata dall'articolo 28 della stessa e dalla presente legge;
- c) «presidente»: il presidente del consiglio di cui alla lettera b).

CAPO II ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO E SISTEMA ELETTORALE

Art. 3.(Elettorato attivo e passivo)

- 1. I componenti del consiglio sono eletti dagli avvocati iscritti all'ordine ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con voto segreto, in base alle disposizioni della presente legge.
- 2. Hanno diritto al voto gli avvocati che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, previsti dall'articolo 15 della citata legge n. 247 del 2012, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.
- 3. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. Fermo restando

elezione Consigli Ordine Avvocati - il nuovo testo in discussione alla Commissione giustizia del Senato

quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati. La ricandidatura dei consiglieri è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

4. Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3.

Art. 4. (Numero massimo di voti esprimibili e tutela del genere meno rappresentato)

1. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 47, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.

2. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, la presente legge tutela il genere meno rappresentato disciplinando al Capo III le modalità di espressione del voto.

CAPO III MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Art. 5. (Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi)

1. Il presidente, quando convoca l'assemblea per l'elezione del consiglio:

a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) fissa, con provvedimento da adottare di regola entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni da tenersi per non meno di due giorni e non più di sei giorni consecutivi tra loro, tra il lunedì ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata.

2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne cura la pubblicazione nel sito Internet istituzionale del proprio ordine e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito Internet istituzionale ha valore di pubblicità notizia.

Art. 6. (Convocazione elettorale)

1. Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa la data per l'inizio delle operazioni di voto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni stesse.

2. L'avviso della convocazione delle elezioni contiene l'invito a presentare, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, le candidature individuali degli avvocati secondo quanto previsto dalla presente legge.

3. L'avviso di convocazione indica altresì il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale e il numero dei consiglieri da eleggere.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli aventi diritto di voto mediante messaggio di posta elettronica certificata, nonché qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione. È affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell'ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio.

5. Della convocazione delle elezioni è dato avviso mediante il sito Internet istituzionale dell'ordine.

elezione Consigli Ordine Avvocati - il nuovo testo in discussione alla Commissione giustizia del Senato

6. In aggiunta alle modalità di comunicazione dell'avviso di convocazione di cui ai commi 4 e 5, può essere altresì consentita la pubblicazione di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l'ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l'affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine.

Art. 7.(Propaganda elettorale)

1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. È comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto. E' ammessa la propaganda svolta anche attraverso l'aggregazione di più candidati, eventualmente distinguendo l'aggregazione con un simbolo o un motto, fermo restando il rispetto delle formalità di presentazione delle candidature di cui all'articolo 8.
2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o di altri candidati.

Art. 8.(Candidature)

1. Gli avvocati possono presentare esclusivamente candidature individuali.
2. Le candidature possono essere presentate, a pena di irricevibilità, sino alle ore dodici del decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto, mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 9.(Commissione elettorale)

1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al consigliere segretario, sei o più iscritti con un'anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Il presidente e il consigliere segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultano candidati.
2. Quando il consiglio dell'ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenzia alle operazioni di voto.
3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata, mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità, dal consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del consiglio in misura non inferiore alla metà. Nel caso di cui al comma 1, secondo periodo, il consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione. In assenza di manifestazione di disponibilità da parte degli iscritti entro il termine di cui al primo periodo, la designazione dei componenti della commissione elettorale viene effettuata dal consiglio senza ricorrere al sorteggio, ma nel rispetto di tutte le altre formalità prescritte.
4. Nella commissione elettorale, salvo il caso del comma 3, secondo periodo, le funzioni di

elezione Consigli Ordine Avvocati - il nuovo testo in discussione alla Commissione giustizia del Senato

presidente sono svolte dal presidente del consiglio e quelle di segretario dal consigliere segretario. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.

5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature e sovrintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti. È coadiuvata, per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, da un numero di scrutatori non inferiore a quattro, scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati e nominati a norma dell'articolo 12, comma 4, lettera d).

6. Dalla fase dello spoglio delle schede la commissione elettorale può operare anche costituendo al proprio interno sottocommissioni composte da almeno 4 membri ivi comprendendosi anche gli scrutatori.

7. terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature individuali in ordine alfabetico.

Art. 10. (Schede elettorali ed espressione del voto)

1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto.

2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe pari al numero massimo di voti esprimibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, è preventivamente firmata in originale dal presidente della commissione e dal segretario.

3. Le schede elettorali sono custodite dal presidente della commissione elettorale e dal segretario o da altri componenti della commissione delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione.

4. Il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente ovvero degli avvocati iscritti all'ordine che risultino comunque eleggibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

5. L'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge. In ogni caso, l'elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi del numero massimo determinato ai sensi del citato articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 11. (Seggio elettorale)

1. Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nei locali del tribunale presso cui è costituito il consiglio ovvero nel luogo indicato dal consiglio.

2. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.

3. All'interno del seggio elettorale deve essere depositato ed esposto, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori, l'elenco in ordine alfabetico degli avvocati che abbiano presentato la propria candidatura.

4. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o

elezione Consigli Ordine Avvocati - il nuovo testo in discussione alla Commissione giustizia del Senato

materiale di propaganda elettorale.

5. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della commissione elettorale che devono sovrintendere alle operazioni di voto mentre l'accesso al seggio elettorale è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione del voto.

Art. 12.(Operazioni di voto)

1. Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio nelle giornate individuate dal consiglio.

2. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell'articolo 11, nell'ora, giorno e luogo indicati nell'avviso di convocazione. Il presidente ed il segretario della commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di presidente del seggio e di segretario del seggio.

3. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non più di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente all'ultima ora fissata dell'ultimo giorno stabilito. Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.

4. Il presidente del seggio, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:

a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un'urna debitamente sigillata, nonché una o più cabine elettorali;

b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e dà inizio alle operazioni di voto;

c) verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni;

d) nomina tra i presenti, non componenti il consiglio dell'ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a quattro.

5. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.

6. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

7. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.

8. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne ed alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne ed il restante materiale sono conservati a cura del presidente del seggio.

9. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l'integrità del materiale elettorale. Di tali operazioni è data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l'accaduto all'autorità giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense.

10. Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.

Art. 13.(Votazione con sistema elettronico)

1. Con delibera del consiglio può essere disposto che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico.

elezione Consigli Ordine Avvocati - il nuovo testo in discussione alla Commissione giustizia del Senato

2. Il sistema informatico per la registrazione dei voti deve avere almeno le seguenti caratteristiche:

- a) prevedere un archivio digitale contenente l'elenco di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e l'elenco dei candidati;
- b) assicurare una procedura che preveda l'utilizzo di almeno tre password diverse che devono essere combinate tra loro per l'abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due password sono consegnate al presidente ed al segretario della commissione elettorale, mentre la terza è rilasciata al referente informatico designato, contestualmente all'inizio delle operazioni, dalla società informatica che gestisce il sistema di voto telematico;
- c) prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso della password;
- d) prevedere che il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto avvenga tramite apposite funzioni che consentono di verificare: l'identità del votante, utilizzando la funzione di ricerca tramite lettore di badge o con l'inserimento del codice fiscale; la registrazione dell'avente diritto al voto; che il votante non abbia già votato; l'avvenuto voto da parte dell'iscritto;
- e) prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma, emetta una "scheda di voto" che dal votante è inserita, previa personale verifica sulla conformità alla scelta effettuata, nell'apposita urna;
- f) prevedere il "blocco" della postazione al termine del voto di ogni iscritto, in attesa dell'attivazione dell'elettore successivo;
- g) prevedere che, nel caso in cui le fasi di voto avvengano in momenti o giorni diversi, consenta la procedura di "sospensione", disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema ed ai dati che contiene, e la "riattivazione" delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate nel momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate utilizzando le password di cui alla lettera b);
- h) prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino al momento in cui non viene effettuata la chiusura definitiva delle votazioni;
- i) prevedere che, al termine delle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo delle password di cui alla lettera b), sia consentito di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore accesso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema siano forniti i risultati.

3. Le urne, nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori, sono sigillate dalla commissione elettorale e conservate per un anno presso il consiglio. L'apertura delle urne e l'esame delle relative ricevute avviene solo in caso di contestazioni o necessità di ulteriori controlli.

4. L'accesso alle postazioni elettorali, che garantiscono la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante e del suo diritto al voto da personale del consiglio e sotto il controllo della commissione elettorale. La stessa commissione controlla poi che ogni votante deponga nell'urna la ricevuta del suo voto.

Art. 14.(Scrutinio delle schede)

1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:

- a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più

elezione Consigli Ordine Avvocati - il nuovo testo in discussione alla Commissione giustizia del Senato

candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato. In caso di voto espresso per gli altri avvocati iscritti e comunque eleggibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, il voto è nullo e non conteggiato se il cognome indicato risulta identico a quello di altro avvocato iscritto al medesimo ordine ed eleggibile ai sensi dell'articolo 3, comma 3. Qualora un candidato sia indicato unicamente con il cognome e questo risulti identico a quello di altro avvocato iscritto, il voto sarà attribuito al corrispondente iscritto all'ordine che si è candidato;

b) quando un avvocato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, all'avvocato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quella di altro candidato o avvocato iscritto al medesimo ordine e comunque eleggibile ai sensi dell'articolo 3, comma 3;

c) quando un avvocato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido all'avvocato, a meno che tale indicazione non corrisponda a quella di altro candidato o avvocato iscritto al medesimo ordine e comunque eleggibile ai sensi dell'articolo 3, comma 3; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a).

d) salvo quanto previsto alle lettere precedenti, sono nulli in ogni caso i voti a favore degli avvocati che, dalla sola lettura della scheda, non siano identificabili in modo certo.

2. Sono nulle le schede che:

a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 10, salvo quanto previsto al comma 1;

b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;

c) contengono segni diversi dall'espressione di voto;

d) consentono comunque di riconoscere l'elettore.

3. È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato a norma dell'articolo 4, comma 1, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

4. È nullo il voto in favore di un avvocato espresso in difformità dall'articolo 10, comma 5, se i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano il limite di due terzi indicato nella tabella A allegata alla presente legge, limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

Art. 15.(Proclamazione degli eletti)

1. Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.

2. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.

3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente, dal segretario e dagli altri componenti del seggio. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di segreteria dell'ordine a disposizione del Consiglio nazionale forense e delle autorità competenti fino alla elezione del successivo consiglio.

4. Effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l'indicazione di tutti gli avvocati che hanno riportato voti.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.

6. In caso di parità di voti risulta eletto l'avvocato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

elezione Consigli Ordine Avvocati - il nuovo testo in discussione alla Commissione giustizia del Senato

7. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito Internet istituzionale del proprio ordine.

Art. 16.(Sostituzione degli eletti)

1. In caso di morte, rinuncia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.(Regime transitorio)

1. I consigli dell'ordine che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 24 novembre 2014, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I consigli dell'ordine eletti secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 24 novembre 2014, le cui elezioni sono state annullate in via definitiva, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, se successiva alla predetta data di entrata in vigore.

3. In sede di prima applicazione, la durata dei consigli dell'ordine, ivi compresi quelli eletti ai sensi dei commi 1 e 2, è stabilita alla prima scadenza del Consiglio nazionale forense successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Di tale durata, se inferiore ai due anni, non si tiene conto ai fini del rispetto dei divieti di cui al comma 5 e di cui al comma 3 dell'articolo 3.

4. Restano comunque salvi gli atti compiuti dai consigli rimasti in carica e non rinnovati per il mancato svolgimento delle operazioni elettorali dell'anno 2015, nonché dai consigli eletti secondo le modalità previste dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, inclusi quelli insediati anche in presenza di impugnativa elettorale, fermi gli effetti del giudicato.

5. Non possono essere eletti nei consigli dell'ordine gli avvocati che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già rivestito la carica di componente dei medesimi per un periodo non inferiore a dieci anni. Il divieto di cui al presente comma cessa di avere efficacia quando sia trascorso, dalla data di cessazione dalla carica, un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

Art. 18.(Abrogazioni)

1. I commi da 2 a 6 dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono abrogati.

elezione Consigli Ordine Avvocati - il nuovo testo in discussione alla Commissione giustizia del Senato

2. All'attuazione della presente legge si può provvedere mediante regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge medesima. Il termine di cui al comma 6 del citato articolo 1 è ridotto della metà.

Art. 19.(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 20.(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

la discussione in commissione giustizia |red

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2473) FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 novembre.

Il senatore FALANGA (AL-A) propone un nuovo testo relativo al disegno di legge in titolo, che viene pubblicato in allegato. La proposta in oggetto è volta a realizzare un'ampia convergenza tra i membri della Commissione e tiene conto delle audizioni svolte. Con riferimento ai punti più qualificanti illustra, il comma 4 dell'articolo 3 in materia di elettorato attivo e passivo, che è volto a specificare che dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto dei due mandati di cui al secondo periodo del comma 3. L'articolo 4, comma 1 individua nella percentuale dei due terzi dei consiglieri da eleggere il numero massimo di voti

elezione Consigli Ordine Avvocati - il nuovo testo in discussione alla Commissione giustizia del Senato

esprimibili a tutela delle minoranze "politiche", mentre l'articolo 10, comma 5, individua un ulteriore limite - questa volta a tutela delle minoranze di genere - di talché, nell'ambito della percentuale dei due terzi dei consiglieri da eleggere, al genere meno rappresentato deve essere attribuito almeno un terzo di preferenze. Il numero massimo di preferenze esprimibili, il numero massimo di preferenze esprimibili per un solo genere nonché il numero minimo di preferenze esprimibili a tutela del genere meno rappresentato sono quantificati nella tabella A allegata al testo proposto. All'articolo 7, comma 1, viene previsto che la propaganda elettorale possa essere svolta anche attraverso l'aggregazione di più candidati, fermo restando il rispetto delle formalità di presentazione individuale delle candidature di cui all'articolo 8. All'articolo 9, comma 3, si prevede che la designazione dei componenti della commissione elettorale debba essere effettuata mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità e che, in assenza di tale manifestazione di disponibilità, la designazione dei componenti venga effettuata dai consigli dell'ordine senza ricorso al sorteggio; all'articolo 10, comma 4, viene poi previsto che possano essere votati non soltanto i candidati che abbiano presentato la propria candidatura individuale, ma anche gli altri avvocati iscritti all'ordine che risultino comunque eleggibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3; conseguentemente, è stato modificato l'articolo 14, comma 1, che disciplina lo scrutinio delle schede. Nell'ambito delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 17 il testo presenta alcune previsioni che rappresentano il frutto di un delicato bilanciamento tra l'esigenza di assicurare un sollecito rinnovo dei consigli dell'ordine che non si sono rinnovati a seguito delle decisioni del giudice amministrativo di annullamento parziale del decreto ministeriale n. 170 del 2014 - che si dovranno rinnovare entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della nuova legge, secondo quanto previsto dal comma 1 - e l'esigenza altrettanto importante di non intervenire in via legislativa su giudizi ancora in corso, riferiti a quei consigli dell'ordine che si sono rinnovati sulla base della normativa recata dal citato decreto ministeriale e le cui elezioni sono state impugnate in via giurisdizionale, fatto salvo il caso in cui dovesse intervenire o prima o dopo l'entrata in vigore del disegno di legge, una sentenza di annullamento passata in giudicato, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 17. Il successivo comma 3 è finalizzato ad assicurare un riallineamento nella elezione di tutti i consigli dell'ordine, prevedendo che, in sede di prima applicazione, la durata dei consigli medesimi - ivi compresi quelli eletti ai sensi dei citati commi 1 e 2 dell'articolo 17 - sia fissata alla prima scadenza del Consiglio nazionale forense successiva alla data di entrata in vigore della nuova legge. Il comma 5 prevede infine, che non possano essere eletti nei consigli dell'ordine gli avvocati che, anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova legge, abbiano già rivestito la carica di componenti dei medesimi per un periodo non inferiore a 10 anni. Il divieto suddetto cessa di avere efficacia qualora sia trascorso, dalla data di cessazione dalla carica, un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

Dopo un breve intervento del senatore PALMA (FI-PdL XVII) - con riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera b), del testo testé proposto dal relatore -, interviene il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), il quale esprime perplessità sull'articolo 4, comma 1, nella parte in cui determina nella percentuale dei due terzi (anziché in quella dei tre quarti) il numero massimo di preferenze esprimibili rispetto ai consiglieri da eleggere. A suo avviso, infatti, un voto limitato dei tre quarti

elezione Consigli Ordine Avvocati - il nuovo testo in discussione alla Commissione giustizia del Senato

dei consiglieri da eleggere appare preferibile per evitare il rischio di giochi di poteri o cambi di maggioranza all'interno della compagine consigliare nel corso del mandato.

Ritiene poi che la previsione di cui all'articolo 17, comma 5, possa comportare rilievi di incostituzionalità per la sua portata retroattiva, mentre all'articolo 17, comma 3 esprime una personale preferenza per una diversa formulazione che consenta ai nuovi consigli dell'ordine di poter eleggere il consiglio nazionale forense, pur riconoscendo che l'attuale formulazione proposta dal relatore - con la quale si consente l'elezione dei membri del Consiglio nazionale forense da parte dei consiglieri dell'ordine a fine mandato - è conforme ad una prassi generalmente osservata ed accettata da tutti.

Il senatore CUCCA (PD), esprime, in via generale, un apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore che ha modificato il testo in senso migliorativo rispetto alla precedente versione che era circolata in via informale tra i componenti della Commissione. Così esprime favore per la disposizione del testo che prevede, all'articolo 7, la possibilità di svolgere la propaganda anche attraverso l'aggregazione di più candidati, introducendo un elemento di mitigazione del principio della presentazione delle candidature individuali. Per altro verso, tuttavia, manifesta perplessità per le ipotesi in cui le candidature potranno essere molto numerose con conseguenti difficoltà per l'espressione del voto. Esprime altresì perplessità sulla portata di cui al comma 5 dell'articolo 17, recante disposizioni transitorie, in quanto pur condividendo il principio di fondo della norma che impone il divieto di eleggibilità degli avvocati che, in precedenza, abbiano già rivestito la carica per un periodo di almeno dieci anni osserva, che tale disposizione presenta problemi di costituzionalità per la sua efficacia retroattiva. Gli appare altresì poco chiara la disposizione di cui all'articolo 18, comma 2, che demanda l'attuazione della legge all'emanazione di regolamenti. Infine si sofferma criticamente sulla portata dell'articolo 9 del nuovo testo proposto dal relatore che disciplina, come è noto, la commissione elettorale; a tale riguardo ravvisa una serie di lacune normative che riguardano soprattutto le competenze della predetta commissione anche con riferimento alle eventuali impugnazioni dei provvedimenti di esclusione delle candidature.

Il senatore LUMIA (PD) apprezza il lavoro svolto dal relatore che nel nuovo testo ha cercato di conciliare non solo le varie posizioni dei componenti della Commissione, come emerse nel dibattito, ma ha tenuto anche conto delle indicazioni dei rappresentanti degli organismi dell'Avvocatura intervenuti in audizione. Per altro verso il testo può ancora essere migliorato in sede emendativa.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) interviene, a sua volta, su alcune questioni sollevate dal senatore Cucca e, in particolare, sul problema della impugnazione dei provvedimenti di esclusione delle candidature.

Il senatore FALANGA (AL-A) rileva come la candidatura esclusivamente individuale sia una scelta preferibile rispetto all'attuale previsione normativa di cui all'articolo 6, comma 1, del D.M. n. 170 del 2014 - che invece consente che le candidature possano essere presentate anche

elezione Consigli Ordine Avvocati - il nuovo testo in discussione alla Commissione giustizia del Senato

attraverso la partecipazione ad una lista - in quanto gli appare maggiormente conforme all'esigenza di non consentire il voto di lista, l'esperienza del quale non è certo stata positiva. Peraltro, anche al fine di venire incontro ai rilievi formulati dal senatore Cucca, viene ammessa la possibilità che la propaganda elettorale possa svolgersi anche mediante aggregazione di più candidati sulla base dell'articolo 7. Precisa altresì che, in ipotesi di riscontrata irregolarità delle candidature, l'attuale normativa prevede che sia la Commissione elettorale a dover decidere, con atto impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 12, della legge forense. Per quanto riguarda infine l'articolo 17, comma 5, esso è finalizzato a favorire un ricambio generalizzato nella composizione dei consigli dell'ordine, prevedendo peraltro un divieto temporaneo limitatamente a quegli avvocati che abbiano svolto un numero di mandati significativamente elevato e comunque per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni. Più in generale osserva che il testo da lui proposto riguarda una materia di natura prevalentemente tecnica ed è volto a risolvere una situazione di emparse che si prolunga ormai da troppo tempo; per tale ragione auspica che il disegno di legge medesimo possa essere esaminato ed approvato dalla Commissione in tempi brevi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, viene dichiarata chiusa la discussione generale e viene adottato dalla Commissione come testo base per il prosieguo dell'esame il testo proposto dal relatore, in relazione al quale viene fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di martedì 22 novembre.